

Indice:

PREMESSA TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

Articolo 16. Controversie.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

Articolo 20. Subappalto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

Articolo 23. Garanzia fideiussoria a titolo di anticipazione.

Articolo 22 o 23 **(se esercitata la facoltà di anticipazione)** . Responsabilità verso terzi e assicurazione.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 o 24 **(se esercitata la facoltà di anticipazione)**. Documenti che fanno parte del contratto.

Articolo 24 o 25 **(se esercitata la facoltà di anticipazione)** . Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Articolo 25 o 26 **(se esercitata la facoltà di anticipazione)**. Spese di contratto,

imposte, tasse e trattamento fiscale.

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di "rinnovo degli acquedotti di pompaggio e distribuzione da Via Luciano Lama ad intersezione con strada comunale Bura ed estensione rete gas metano media pressione da Via Gentiloni Silveri al Centro di Medicina Sportiva in C.da S. Lucia – 1° stralcio – nel Comune di Tolentino

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, tra:

a) il dott. Graziano Natali nato a Tolentino il 16/03/1953, ivi residente, il quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Specializzata Settore Multiservizi SpA, con sede in Tolentino in C.so Garibaldi n.78, iscritta al registro delle Imprese presso la CCIAA di Macerata al n. 01210690432, che rappresenta nella sua qualifica di Amministratore delegato, di seguito nel presente atto denominata semplicemente «stazione appaltante»;

b) il sig. _____ nato a _____ il _____ residente _____ in qualità di _____ dell'impresa _____ con sede in _____ n. _____ - _____ (____) codice fiscale _____ partita _____

che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola.

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese) capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo **Completare con le parole «orizzontale» o «verticale» ovvero «orizzontale e verticale», a seconda del caso costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:**

1- impresa, sede, codice fiscale e partita IVA

2- impresa, sede, codice fiscale e partita IVA

3- impresa, sede, codice fiscale e partita IVA

PREMESSO

- che il progetto esecutivo prevede un importo dei lavori da appaltare di € 333.190,11, di cui € 325.314,33 oggetto dell'offerta mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e € 7.875,78 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
- che in seguito a procedura negoziata, relativa all'appalto di sola esecuzione, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. a) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, a seguito di avviso esplorativo per la ricerca di manifestazione di interesse, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di € _____, di cui € _____ in seguito al ribasso offerto del ____% da applicare a tutte le voci dell'Elenco Prezzi ed € _____ per oneri per la sicurezza;

TUTTO CIO' PREMESSO, le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché

delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad € _____ (diconsi Euro _____/____) di cui:

a) € _____ per lavori veri e propri;

b) € _____ per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 53 co. 4 del Codice dei Contratti e dell'art. 43 co. 7 del D.P.R. 207 del 2010, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi, con applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali, al netto degli oneri per la sicurezza.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____ all'indirizzo _____ presso la sede della ditta.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore non

condurre i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o al soggetto, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e dell'art. 153, commi 1 del D.P.R. n. 207 del 2010.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b) e c), del DLgs 12/4/2006 n.163.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della

ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale per la parte non abrogata dal nuovo Regolamento approvato con D.P.R. 207 del 5/10/2010.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere

dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei

materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25 o 26 (se esercitata la facoltà di anticipazione).

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale .

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. I lavori in economia saranno contabilizzati secondo quanto previsto dall'art. 179 del dpr 5 ottobre 2010 n. 207. Pertanto i lavori in economia per quanto riguarda i materiali sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco al netto del ribasso, mentre per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso esclusivamente su questi ultimi due addendi.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con le modalità previste dal capitolato, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito

dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Dlgs 163/2006, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

(solo se viene esercitata la facoltà dell'anticipazione aggiungere)

1. Ai sensi dell'art. 26 ter del decreto legge 21 giugno 2013 è stata richiesta l'anticipazione nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

(solo se non viene esercitata la facoltà dell'anticipazione aggiungere)

1. La ditta non ha esercitato la facoltà di richiedere l'anticipazione, ai sensi dell'art. 26 ter del decreto legge 21 giugno 2013.
2. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato, tra l'altro, ai seguenti adempimenti:
 - regolare esecuzione dei lavori;
 - dimostrazione della regolarità contributiva dell'appaltatore e dei suoi

subappaltatori intervenuti nell'esecuzione dei lavori;

3. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare degli stati di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010, secondo quanto previsto dall'art. 23 del capitolato d'appalto e precisamente al raggiungimento dell'importo pari al 25 % dei lavori.

Tutti i pagamenti vengono effettuati a 60 giorni dalla data del ricevimento fattura.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 12 mesi, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.
5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
6. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.
7. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
8. Eventuali lavori contestati saranno defalcati dall'importo da pagare e saranno liquidati una volta definite le contestazioni.
9. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Macerata della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti sono indicati i seguenti codici:

Codice unico di progetto (CUP) **D24H14000170005**

Codice identificativo Gara (CIG) **5892098914**

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nei capitolati speciali d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 142 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere le azioni legali per la risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo

sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

- e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante assume le proprie determinazioni adeguatamente motivate entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute

all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 4 co 3 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 4 co 3 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 207 del 2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non

contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante il piano sostitutivo comprensivo del piano operativo per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dei cantieri e nell'esecuzione dei lavori, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 9/04/2008 n. 81.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 67 del D.lgs 159/2011 in base comunicazione rilasciata in data al numero dalla Prefettura di, ai sensi dell'articolo 88 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Dlgs 163/2006, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. In mancanza dell'autorizzazione indicata al comma 2 non sarà consentito all'impresa subappaltatrice l'accesso al cantiere e l'inizio dei lavori. L'appaltatore è a conoscenza degli adempimenti e delle procedure necessarie all'affidamento in subappalto, prescritte dal comma 2 dell'art. 118 del Dlgs 163/2006, nonché dei termini per il rilascio dell'autorizzazione stabiliti dal comma 8 del medesimo articolo. Al riguardo le parti convengono che qualsiasi onere o danno conseguente allo slittamento dei termini contrattuali di esecuzione dovuto al ritardo nell'inizio dei lavori affidati in subappalto, per la pendenza del rilascio della prescritta autorizzazione funzionale all'espletamento degli adempimenti previsti dalle sopra citate norme, non potrà in alcun modo essere imputato alla stazione appaltante e graverà interamente sull'appaltatore.

4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. Ai sensi dell'articolo 113 del Dlgs 163/2006 e a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa numero _____ in data _____ rilasciata dalla _____ agenzia di _____ per l'importo di € _____

per cauzioni di importo fino al 20%

pari al _____% dell'importo del presente contratto.

per cauzioni di importo superiore al 20%

per cauzioni ridotte del 50% per possesso di ISO

e tenuto conto della riduzione prevista dall'art. 40 co 7 e 75 co 7 del Codice dei Contratti.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

(solo se viene esercitata la facoltà dell'anticipazione aggiungere)

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di anticipazione.

Ai sensi dell'articolo 26 ter del decreto legge 21 giugno 2013 e a garanzia dell'erogazione dell'anticipazione del corrispettivo dell'appalto nella misura del 10% dell'importo contrattuale, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria mediante polizza assicurativa numero _____ in data _____ rilasciata dalla _____ agenzia di _____ per l'importo di € _____, pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori.

Articolo 22 o 23 (se esercitata la facoltà di anticipazione). Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 129 del Dlgs 163/2006, l'appaltatore assume la responsabilità per danni derivanti dall'esecuzione dei lavori e per danni a terzi.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti con polizza numero _____ in data _____

rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni _____ agenzia di _____ per un massimale di Euro _____.

3. L'appaltatore, mediante la polizza di cui al precedente punto 2 ha inoltre provveduto alla copertura assicurativa per la responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari a 500.000,00 Euro.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 o 24 (se esercitata la facoltà di anticipazione). Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/4/2000, n. 145, ad eccezione degli articoli abrogati dall'art. 358 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari individuati ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente contratto;
- il piano di sicurezza previsto dall'articolo 18 del presente contratto;
- il cronoprogramma del lavoro.

Articolo 24 o 25 (se esercitata la facoltà di anticipazione). Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il DLgs 163/2006, e successive modifiche e integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, ad

eccezione degli articoli abrogati dall'art. 358 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207.

Articolo 25 o 26 (se esercitata la facoltà di anticipazione). Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

dott. Graziano Natali

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 IN MATERIA
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali tra le parti, l'ASSM tratta i "dati personali" della Ditta secondo quanto disposto dall'art. 13 del Dlgs 196/2003. A tal riguardo, la Ditta riceve, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, copia dell' informativa predisposta dall'ASSM, con espressa avvertenza che la stessa è sempre accessibile sul sito internet della Società

medesima: www.assm.it/privacy.

L'appaltatore

INFORMATIVA ESTESA SUL TRATTAMENTO

Oggetto: Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Informiamo che la nostra Società è in possesso di dati e può raccoglierne di nuovi, acquisiti/da acquisire anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, qualificati come "dati personali" dal D.Lgs. n. 196/2003 (cosiddetto "Codice della privacy").

La normativa in oggetto prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento che, in ogni caso, deve avvenire con correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza.

Pertanto, secondo quanto disposto dall' art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, forniamo le seguenti informazioni:

Natura dei dati trattati

E' nostra intenzione trattare i dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica che sono necessari per lo svolgimento di rapporti contrattuali.

Non intendiamo acquisire alcun dato qualificabile come sensibile o di natura giudiziaria ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003.

Finalità del trattamento

I dati vengono/verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché per consentire un'efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali.

I dati verranno trattati, per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene/avverrà mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l'ausilio di strumenti elettronici.

Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto

Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire rapporti commerciali, nei limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso.

Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza per noi dei dati richiesti e non conferiti.

Comunicazione e diffusione

I dati non verranno da noi "diffusi", con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

I dati potranno invece essere da noi "comunicati", con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:

- a soggetti incaricati all'interno della nostra Società di trattare i dati ed in particolare agli addetti

all'Ufficio amministrazione ed agli addetti all'Ufficio commerciale;

- a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
- a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati (ad esempio: gli istituti di credito e gli spedizionieri);
- a soggetti o Enti terzi al fine di assolvere gli impegni di ASSM SpA nei Vs. confronti o di adempiere ad obblighi di legge (es. Compagnie di Assicurazione per archivio sinistri, CPE per archivio servitù ecc.)
- a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra Società, previa nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei dati;
- a soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario, per i compiti e le disposizioni strettamente necessarie ai vincoli imposti dal gruppo stesso.

I diritti dell'interessato

Riportiamo di seguito l'estratto dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 per ricordare che potete esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti:

ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle finalità e delle modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici;

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati;

ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Vostri dati;

opporVi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per esercitare tali diritti Vi potrete rivolgere ai responsabili del trattamento, da noi all'uopo nominati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, reperibili presso la sede legale di Tolentino della nostra Società o inviare messaggi e-mail all'indirizzo di posta elettronica privacy@assm.it.

Titolare e responsabili del trattamento

Titolare e responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento dei Vostri dati personali è l'Azienda Specializzata Settore Multiservizi S.p.A., i cui dati anagrafici sono riportati nella pagina principale di questo sito web.

L'elenco completo degli attuali responsabili per il trattamento dei dati personali, da noi nominati, è riportato di seguito:

dott. Danilo Compagnucci - responsabile del trattamento dei dati personali e sanitari nell'ambito del settore "cura e benessere";

dott. Albino Mari - responsabile del trattamento dei dati relativi a tutti gli altri servizi aziendali.

Data, _____

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
(dott. Graziano Natali)